DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 1986
che modifica la decisione 86/448/CEE relativa a talune misure di protezione contro l'afta epizootica in Italia

(86/516/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina [1], modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 [2], in particolare l'articolo 9,

vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche [3], modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85, in particolare l'articolo 8,

vista la direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carni [4], modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85, in particolare l'articolo 7,

considerando che una epizoozia di afta si è manifestata in Italia ; che questa epizoozia è tale da rappresentare un pericolo per il patrimonio zootecnico degli altri Stati membri, dato il considerevole volume degli scambi, tanto di animali, quanto di carni fresche e di taluni prodotti a base di carni ;

considerando che, in conseguenza del manifestarsi di tale epizoozia, la Commissione ha adottato in particolare la decisione 86/448/CEE del 4 settembre 1986, relativa a talune misure di protezione contro l'afta epizootica in Italia [5] ;

considerando che, tenuto conto dell'evoluzione della situazione, è possibile ammettere negli scambi intracomunitari le carni ottenute prima dell'apparizione di un focolaio di afta epizootica nelle parti di territorio oggetto di misure restrittive, come pure i prodotti a base di carne preparati con tali carni nelle parti del territorio che non hanno formato oggetto di misure restrittive ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere de comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La decisione 86/448/CEE della Commissione è modificata come segue :

1. Nell'articolo 2, paragrafo 2, viene aggiunta la seguente frase :

« Questo divieto non è applicabile alle carni ottenute un mese prima della constatazione del focolaio di afta epizootica. ».

2. Nell'articolo 2, paragrafo 3, dopo la data del « 4 settembre 1986 » vengono aggiunte le seguenti parole : « come è stata modificata dalla decisione del 20 ottobre 1986 ».

3. Nell'articolo 3, paragrafo 1, viene aggiunta la seguente frase :

« Questo divieto non è applicabile ai prodotti a base di carne :

— preparati un mese prima della constatazione del focolaio di afta epizootica,

— preparati nelle parti del territorio che non hanno formato oggetto di misure restrittive con carni ottenute un mese prima della constatazione del focolaio di afta epizootica nelle parti del territorio che formeranno l'oggetto di misure restrittive ».

4. Nell'articolo 3, paragrafo 3, dopo la data del « 4 settembre 1986 » vengono aggiunte le seguenti parole « come è stata modificata dalla decisione del 20 ottobre 1986 ».

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure che applicano agli scambi, per renderle conformi alla presente decisione tre giorni dopo la sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

[1] GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.
[2] GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
[3] GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.
[4] GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4.
[5] GU n. L 259 del 11. 9. 1986, pag. 34.